

Bruxelles, 22 giugno 2026
(OR. en, fr)

10752/26
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2025/0359(COD)

CODEC 1236
SIMPL 150
ANTICI 156
DATAPROTECT 210
CYBER 304
TELECOM 329

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA) (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

Il Belgio ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Consiglio

Il Belgio accoglie con favore i progressi significativi compiuti nell'ambito dell'Omnibus digitale sull'IA, frutto di discussioni costruttive, e ribadisce il proprio impegno a trovare un equilibrio tra la semplificazione e la tutela dei diritti fondamentali — equilibrio raggiunto dal testo di compromesso, che pertanto sosteniamo.

Evidenziamo in particolare l'importanza della modifica intesa a vietare i sistemi di IA in grado di generare contenuti sessualmente espliciti non consensuali. Si tratta di una problematica importante in merito alla quale è necessario intervenire, in particolare al fine di offrire un'adeguata tutela *ex ante* in materia. Il nostro accordo è subordinato a questa misura, che è pienamente in linea con i valori europei.

Vorremmo peraltro ritornare su due punti che riteniamo ancora problematici.

In primo luogo, pur comprendendo che il periodo di tolleranza per l'etichettatura dei contenuti generati dall'IA derivi da sfide di natura tecnica, ci rammarichiamo per il rinvio di questo obbligo. Il Belgio ritiene che ciò sollevi questioni fondamentali relative alla protezione delle persone e alla trasparenza in relazione ai deepfake — questioni che non possono essere rinviate senza incorrere in rischi notevoli.

In secondo luogo, il Belgio accoglie con favore i chiarimenti relativi al rilevamento delle distorsioni, ma si rammarica del fatto che il concetto di stretta necessità non sia stato chiarito ulteriormente e che il ricorso a soluzioni alternative, come i dati sintetici, non sia stato incoraggiato maggiormente al fine di garantire un approccio equilibrato e responsabile.

La Commissione ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Consiglio

La Commissione accoglie con favore l'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio in merito all'Omnibus digitale sull'IA.

Al tempo stesso la Commissione esprime profonda preoccupazione per la scelta delle scadenze relative a due importanti compiti di follow-up che le sono stati affidati. Il regolamento concordato prevede, tra l'altro, che la Commissione:

1. adotti entro il 2 agosto 2027 atti delegati che specifichino se e a quali condizioni determinati requisiti del regolamento sull'IA possano essere limitati per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sull'IA, in quanto la legislazione settoriale garantisce già un livello di protezione equivalente o superiore; ed
2. elabori entro il 1° agosto 2027 orientamenti sull'interazione tra i requisiti in materia di IA ad alto rischio e la legislazione settoriale.

La Commissione sostiene pienamente l'obiettivo di migliorare la complementarità tra il regolamento sull'IA e la legislazione settoriale sui prodotti. Evitare inutili duplicazioni è essenziale ai fini della certezza del diritto, della competitività e di un'attuazione efficace. La Commissione osserva che l'accordo raggiunto riguardo all'Omnibus sull'IA è coerente con la sua proposta di revisione dei regolamenti relativi ai dispositivi medici (COM (2025) 1023), e pertanto non incide su tale proposta.

Per quanto riguarda il punto 1, la Commissione ritiene che il valore di questo nuovo meccanismo risieda proprio nella sua capacità di affrontare le questioni relative alla complementarità in modo continuativo, dato che a seguito dell'adozione di nuove norme settoriali rilevanti per i sistemi di IA nell'ambito della normativa di armonizzazione dell'Unione indicata nell'allegato I del regolamento sull'IA si sono prodotte sovrapposizioni concrete. La scadenza è pertanto problematica, in quanto rischia di trasformare questo meccanismo in un esercizio una tantum e di limitare la capacità della Commissione di agire qualora siano individuate nuove sovrapposizioni dopo il completamento della valutazione settoriale entro la suddetta data.

In secondo luogo, in merito al punto 2, l'elaborazione di orientamenti sull'interazione tra i requisiti in materia di IA ad alto rischio e la legislazione settoriale richiederà un'attenta analisi, e il risultato dovrà essere solido, pratico e giuridicamente chiaro. Poiché l'entrata in applicazione dei requisiti di alto rischio per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sull'IA è stata rinviata al 2 agosto 2028, una scadenza per l'adozione degli orientamenti sull'applicazione pratica di alcuni di tali requisiti che cada un intero anno prima della suddetta data di entrata in applicazione può compromettere lo sviluppo di strumenti di sostegno affidabili per l'industria e le autorità.
